

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

26.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 APRILE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPIA

INDI

COSTANTE PORTATADINO

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Portatadino Costante, <i>Presidente</i>	6, 7
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3	Coloni Sergio	7
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Gelli Bianca	7
Seppia ed altri: Modificazione dell'articolo 25 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, recante « Ordinamento della professione di guida alpina » (3693)	3	Saporito Learco, <i>Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica</i>	7
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3, 4, 5	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Bassanini Franco	4	Concessione di un contributo di lire 3 miliardi per l'anno 1988 all'università di Bologna, mediante emissione di monete celebrative del IX centenario della fondazione dell'università (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (2902)	7
Caveri Luciano	4	Portatadino Costante, <i>Presidente</i>	7, 8
Rossi di Montelera Luigi, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>	3, 5	Covatta Luigi, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	8
Votazione nominale:		Soave Sergio	8
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	6	Tesini Giancarlo, <i>Relatore</i>	8
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Votazione nominale:	
Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (2475);		Portatadino Costante, <i>Presidente</i>	9
Coloni ed altri: Riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (530);			
Bordon ed altri: Riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (1728);			
Camber: Riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (3226) ..	6		

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,15.

RODOLFO CARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Borri, Folena e Guerzoni sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Rossi di Montelera, Fachin Schiavi e Bassanini.

Seguito della discussione della proposta di legge Seppia ed altri: Modificazione dell'articolo 25 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, recante « Ordinamento della professione di guida alpina » (3693).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Seppia ed altri: « Modificazione dell'articolo 25 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, recante "Ordinamento della professione di guida alpina" ».

Ricordo che nella seduta del 16 marzo scorso, la complessità delle questioni emerse aveva posto la necessità di un ulteriore approfondimento del testo al nostro esame, e che il Governo si era impegnato a riferire alla Commissione in merito alle problematiche sorte. Do, pertanto, la parola al sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo, onorevole Luigi Rossi di Montelera.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Signor presidente, onorevoli deputati, il Governo ha esaminato le questioni poste nel corso della precedente seduta, valutando attentamente le diverse opinioni espresse in merito ad un problema piuttosto spinoso sia da un punto di vista formale, sia sostanziale.

Come i colleghi sanno, per un errore di carattere tecnico, la Camera ha approvato un testo in realtà difforme da quello licenziato dal Senato. Infatti, l'altro ramo del Parlamento aveva introdotto, rispetto al testo approvato dalla Camera, un'ulteriore precisazione, ponendo un criterio minimo uniforme sul territorio nazionale per le province autonome e per le regioni a statuto speciale anche per quanto riguarda la composizione delle commissioni esaminatrici. La Camera, recependo quella modifica, ha approvato in terza lettura un testo che — ripeto — a causa di un mero errore di trascrizione da imputare ai competenti uffici, è risultato difforme da quello trasmesso dal Senato ed è stato promulgato e pubblicato in tal modo sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 1989.

Nel corso della discussione del 16 marzo è stata esaminata la proposta di legge — logica e doverosa dal punto di vista della correttezza istituzionale — presentata dal presidente e da altri deputati, volta a sanare il vizio della legge n. 6 del 1989, proponendo nuovamente il testo allora licenziato dal Senato.

Vorrei sottolineare che i problemi evidenziati da alcuni colleghi, relativamente alla supposta violazione o limitazione delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, anche

nel Governo destano qualche perplessità. Si pone innanzitutto l'esigenza che una legge ordinamentale, che fa riferimento alla necessità di uniformare l'ordinamento della professione di guida alpina sul territorio nazionale, non venga posta in discussione nel suo fondamento, proprio al fine di consentire — a garanzia degli utenti — uniformità di gestione della professione e quindi di accesso alla medesima. Nel contempo, la provincia autonoma di Trento, così come la regione Piemonte e la regione Lombardia, hanno già presentato ricorso alla Corte costituzionale; come alcuni colleghi hanno affermato, anche da altre parti si nutrono preoccupazioni circa una rettifica del testo pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* per uniformarlo a quello approvato dal Senato. A tale proposito, anche al fine di evitare in questa sede un contenzioso che ostacolerebbe una rapida conclusione dell'iter, il Governo auspica che la Commissione, tenendo conto delle preoccupazioni espresse, ripristini il testo dell'articolo 25 così come approvato in prima lettura dalla Camera, escludendo quindi la composizione delle commissioni esaminatrici dai livelli minimi e garantendo in tal modo l'autonomia delle regioni a statuto speciale. Del resto, tali regioni, avendo competenza legislativa primaria nel settore, effettivamente rivendicano un loro diritto nella determinazione della composizione delle commissioni esaminatrici, rimanendo comunque vincolate ai livelli minimi uniformi sul territorio nazionale per quanto riguarda i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame. Inoltre, poiché nel quadro complessivo della legge le finalità sono esplicitamente definite, anche le province autonome e le regioni a statuto speciale, nel determinare le scelte relative alle suddette commissioni, dovranno attenervisi.

Il Governo — lo ribadisco — esprimerebbe il suo completo assenso se dalla Commissione emergesse un orientamento volto a ripristinare il testo precedente alla modifica apportata dal Senato.

PRESIDENTE. Prendendo atto delle sollecitazioni del rappresentante del Go-

verno, ritengo che la sanatoria della situazione di difformità, doverosa da un punto di vista istituzionale, possa attuarsi nel merito nel senso prospettato dal Governo, anche alla luce di un adeguamento alle nuove problematiche emerse. D'altra parte, credo che la soluzione prospettata non possa — e non debba — far apparire il nostro atteggiamento arrogante ed intransigente rispetto alle decisioni del Senato, poiché essa in realtà appare maggiormente rispettosa delle esigenze delle autonomie speciali.

Preannuncio, pertanto, la presentazione di due emendamenti volti a recepire le indicazioni del Governo, riproducendo sostanzialmente il testo approvato in prima lettura dalla Camera.

LUCIANO CAVERI. Nel corso della precedente seduta il collega Willeit aveva espresso le ragioni che portavano a tale soluzione. Ringrazio, pertanto, il presidente, i colleghi ed il rappresentante del Governo della soluzione proposta poiché ritengo che essa eviti per il futuro ulteriori problemi.

Mi pare che già nella seduta del 16 marzo scorso sia stato sottolineato come le competenze delle regioni a statuto speciale non siano gelosamente custodite per ragioni astratte, dal momento che la materia in esame è particolarmente legata alle caratteristiche alpine delle due province autonome che hanno in merito competenza primaria.

Per tali motivi, aderendo alla proposta di ripristino del testo originariamente approvato dalla Camera, esprimo soddisfazione per la soluzione proposta.

FRANCO BASSANINI. Concordo anch'io con la soluzione prospettata. A tale proposito, vorrei osservare che bene ha fatto il presidente — per sanare il grave errore procedurale — a presentare una proposta correttiva volta a ripristinare il testo approvato dal Senato in seconda lettura. Tale soluzione, infatti, rappresenta anche una forma di rispetto nei confronti della decisione assunta dall'altro ramo del Parlamento.

Ritengo, però, che la discussione che si è svolta precedentemente abbia dimostrato che sussisteva un altro problema che non era possibile ignorare. Il testo del disegno di legge n. 1989-B, approvato definitivamente dalla nostra Commissione, in qualche modo aveva costituito una sorta di « affidamento » per le forze politiche.

Dalla lettura del resoconto stenografico di quella seduta è evidente che io stesso, in qualità di relatore, ritenni che il testo sul quale si svolgeva la discussione fosse effettivamente quello pervenuto dal Senato. Non era così perché esso non coincideva con quello effettivamente approvato da quel consesso. Furono approvate le modifiche nella convinzione che le regioni a statuto speciale con competenza primaria nella materia, anche per quanto riguardava la composizione delle commissioni esaminatrici, avessero quali limiti minimi esclusivamente quelli stabiliti dal comma 7 dell'articolo 7.

Rimettere oggi quel testo all'attenzione del Senato, significa porre quel ramo del Parlamento nella condizione di effettuare un'ulteriore valutazione nell'auspicio, comunque, di non ritardare ulteriormente l'approvazione della proposta di legge. Ritengo a questo punto giusto approvare l'articolo 25 nel testo approvato in dicembre dalla nostra Commissione; per tale ragione sono favorevole agli emendamenti preannunciati dal presidente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ART. 1.

1. L'articolo 25 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. — *Regioni a statuto speciale.*
— 1. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul

territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di guida alpina, i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame e la composizione delle commissioni esaminatrici per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo o aspirante guida sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 7 ».

2. Le disposizioni di cui al comma precedente hanno efficacia dal giorno di entrata in vigore della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Avverto che, in qualità di relatore, ho presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sopprimere le parole: e la composizione delle commissioni esaminatrici.

1. 1.

Al comma 1, prima delle parole: dell'articolo 7 *aggiungere le parole:* del comma 7.

1. 2.

LUIGI ROSSI di MONTELERA, Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. Il Governo è favorevole agli emendamenti 1.1 e 1.2 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.2.

(È approvato).

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Seppia ed altri: « Modificazione dell'articolo 25 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, recante "Ordinamento della professione di guida alpina" » (3693):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Hanno votato sì	30
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Amalfitano, Aniasi, Bassanini, Buonocore, Cafarelli, Carelli, Casati, Ciliberti, Cordati Rosaia, Costa Silvia, Del Bue, Fachin Schiavi, Ferrari Bruno, Gelli, Masini, Mensorio, Michellini, Nicolini, Pinto, Portatadino, Rallo, Ricci, Rossi di Montelera, Sangiorgio, Savino, Seppia, Soave, Tesini, Veltroni e Viti.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
COSTANTE PORTATADINO

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (2475); e delle proposte di legge Coloni ed altri: Riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (530); Bordon ed altri: Riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (1728); Camber: Riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (3226).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Coloni ed altri: « Riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste »; Bordon ed altri: « Riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste »; Camber: « Riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste ».

Comunico che, in data 4 aprile 1989, la I Commissione affari costituzionali ha deliberato di esprimere parere favorevole sul testo unificato in discussione, con le seguenti osservazioni: « Si sottolinea la necessità di: a) specificare che l'OGS si organizza per i suoi scopi istituzionali in "unità organiche" b) specificare che alle accennate unità organiche vengano preposti dei "dirigenti" (dizione già contenuta nell'articolo 9, lettera f), adottando tale dizione anche all'articolo 11, ivi ribadendo che i compiti dei dirigenti verranno precisati dal consiglio di amministrazione nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 9; c) specificare che il centro sismologico di Udine è l'unità organica cui è demandato svolgere le funzioni previste dalla lettera d) dell'articolo 2; d) prevedere che i senati accademici delle università di Trieste e di Udine esprimano due membri nel consiglio di amministrazione dell'OGS (oppure, in via del tutto subordinata, esprimano due membri nel comitato scientifico); e) prevedere che un membro del consiglio di amministrazione (oppure, in via del tutto subordinata, un membro del comitato scientifico) sia espresso dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia; f) prevedere che al personale dell'OGS, che è ente di ricerca, si applichino le norme della legge n. 93 del 1983 (legge-quadro sul pubblico impiego) e quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 568 del 1987 (accordo-quadro sugli enti e gli istituti di ricerca e sperimentazione). In relazione alle osservazioni di cui alle lettere d) ed e), si specifica che i senati accademici ed

il consiglio regionale dovranno indicare terne di nominativi tra professori di ruolo di discipline geofisiche e geologiche al ministro vigilante cui compete la scelta ».

Comunico altresì che l'XI Commissione, in data 4 aprile 1989, ha espresso « parere favorevole, osservando che è opportuno prevedere l'inserimento del personale di ruolo nel comparto degli enti di ricerca ».

Ricordo che nella seduta del 21 dicembre 1988 si era conclusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Definizione).

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), disciplinato dalla legge 11 febbraio 1958, n. 73, modificata dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1243, è riordinato secondo le norme della presente legge.

2. L'ente, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile che esercita nel rispetto delle forme e dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni.

3. Al personale dipendente dall'OGS si applicano le norme di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Poiché da diversi emendamenti preannunciati in riferimento anche ad altri articoli, emerge l'orientamento della Commissione di inquadrare il personale dipendente dall'OGS nel comparto della ricerca, rinviando alla normativa prevista per tale settore, riterrei opportuno aggiungere al comma 3 dell'articolo 1 una specifica formulazione in tal senso.

Chiedo pertanto di sospendere l'esame dell'articolo per consentire un approfondimento della questione.

SERGIO COLONI. Data l'imminenza di votazioni in Assemblea, propongo di passare all'esame degli articoli cui non sono stati presentati emendamenti, compiendo in tal modo un concreto passo verso l'approvazione del provvedimento.

BIANCA GELLI. Concordo circa l'opportunità di esaminare ulteriormente il provvedimento nella sua globalità. Ciò può avvenire soltanto prendendo visione degli emendamenti presentati ai diversi articoli, ma poiché sono imminenti votazioni in Assemblea, mi sembra preferibile rinviare la discussione a domani.

PRESIDENTE. Data l'imminenza di votazioni in Assemblea e la successiva seduta congiunta delle Commissioni I e VII per l'esame del provvedimento di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e poiché solo pochi minuti fa sono stati presentati numerosi emendamenti, propongo che il seguito della discussione sia rinviato alla seduta di domani. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sospendendo la seduta fino al termine delle votazioni in Assemblea, avverto che i nostri lavori riprenderanno con l'esame del disegno di legge n. 2902.

La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 10,50.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo di lire 3 miliardi per l'anno 1988 all'Università di Bologna, mediante emissione di monete celebrative del IX centenario della fondazione dell'Università (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2902).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo di lire 3

miliardi per l'anno 1988 all'Università di Bologna, mediante emissione di monete celebrative del IX centenario della fondazione dell'Università», già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 15 giugno 1988.

L'onorevole Tesini ha facoltà di svolgere la relazione.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Il provvedimento al nostro esame, già approvato dalla VII Commissione del Senato, prevede la concessione di un contributo di 3 miliardi per la vendita di una moneta celebrativa del IX centenario della fondazione dell'Università di Bologna che, qualora le vendite dovessero risultare inferiori alle previsioni, verrebbe proporzionalmente ridotto.

Questo contributo è finalizzato all'acquisto di nuove attrezzature scientifiche per gli istituti e i dipartimenti e per l'attribuzione di borse di studio per giovani laureati.

Poiché questa emissione è già avvenuta, in quanto si tratta di iniziativa realizzata in occasione dell'anniversario della fondazione dell'Università di Bologna celebrato nel 1988, il provvedimento in esame non pone problemi di copertura finanziaria, rientrando in una tradizione di iniziative similari già assunte in passato disciplinate dalla legge 18 marzo 1968, n. 309.

Per queste ragioni ed in considerazione delle finalità per cui viene concesso questo contributo, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SERGIO SOAVE. Concordo con quanto è stato detto dal relatore. Vorrei altresì osservare con compiacimento che il Senato ha puntualizzato l'opportunità, attraverso una modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, di far sì che la possibilità di bandire borse di studio per giovani laureati possa valere per tutte le istituzioni universitarie.

In quella sede è stato anche presentato un emendamento per chiarire la diversa funzione dei premi di studio rispetto alle borse di studio.

Nel complesso, il testo in esame risponde alle preoccupazioni in ordine al fatto che si potrebbe trattare di una norma troppo specifica non suscettibile di quella generalizzazione che invece sarebbe auspicabile per tutte le università italiane.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LUIGI COVATTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi associo alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. All'Università di Bologna è concesso un contributo straordinario di lire 3 miliardi per l'anno 1988, finalizzato allo sviluppo della informatizzazione, all'acquisto di attrezzature scientifiche per gli istituti e i dipartimenti, all'arricchimento degli archivi, delle biblioteche e dei musei dell'Università di Bologna, nonché all'attribuzione di premi di studio per giovani laureati.

2. La gestione dei fondi di cui al comma 1 è disciplinata in conformità al comma 2 dell'articolo 4 della legge 16 marzo 1987, n. 113, e dalla normativa emanata in attuazione del medesimo.

(È approvato).

ART. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con i proventi della vendita ad enti, associazioni e privati,

italiani e stranieri, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 309, delle monete di serie speciale celebrative del IX centenario dell'Università di Bologna che saranno emesse, secondo programma, nell'anno 1988, al netto delle spese di produzione e di quelle conseguenti all'accensione del relativo debito patrimoniale. Alla erogazione del contributo si provvederà, comunque, nei limiti dei proventi effettivamente realizzati nell'ambito del citato programma.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Concessione di un contributo di lire 3 miliardi per l'anno

1988 all'Università di Bologna, mediante emissione di monete celebrative del IX centenario della fondazione dell'Università » *(Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2902):*

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Hanno votato sì	27
Hanno votato no ...	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Amalfitano, Bernocco Garzanti, Bordon, Cafarelli, Carelli, Casati, Ciliberti, Cordati Rosaia, Costa Silvia, Di Prisco, Fachin Schiavi, Gelli, Guerzoni, Masini, Mensorio, Michelini, Nicolini, Pinto, Portatadino, Ricci, Sangiorgio, Savino, Sepia, Soave, Tesini, Veltroni e Viti.

La seduta termina alle 10,55.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA**

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 19 aprile 1989.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO